

**Delega al Governo per la
determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni**

DDL 1623/S

**Audizione ANCE
Commissione Affari
Costituzionali
Senato**

dicembre 2025

VALUTAZIONI GENERALI

Il Disegno di Legge rappresenta un tassello imprescindibile per l'attuazione dell'autonomia differenziata, un tema sul quale abbiamo partecipato attivamente al dibattito, incluse le audizioni che si sono svolte durante l'iter parlamentare che ha portato alla approvazione della Legge n. 86 del 2024 recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*.

Il tema della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) si è sempre più, nelle sue tappe più recenti, strettamente intrecciato con quello dell'autonomia differenziata. L'iniziativa legislativa in esame va pertanto ad inserirsi, come riportato anche nella Relazione Illustrativa, nel quadro del percorso volto alla attuazione dell'autonomia differenziata, come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, la previsione, inserita nella Legge n.86/2024 che **subordina l'esame delle richieste di autonomia da parte delle Regioni a statuto ordinario alla previa identificazione dei LEP** nelle materie interessate, costituisce una **misura necessaria per mantenere l'equilibrio**. Questo approccio, tra l'altro, è stato confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2024, dove la determinazione dei LEP è stata qualificata come il *"necessario contrappeso"* della differenziazione e una vera e propria *"rete di protezione"* per l'unità nazionale. La Corte ci fornisce, quindi, un principio che può valere come chiave di lettura: i LEP non sono un ostacolo, ma un presupposto di unità. Essi servono a impedire, in modo concreto, che l'autonomia differenziata porti a una disgregazione del Paese o a nuove diseguaglianze territoriali. **L'obiettivo è che i LEP assicurino che la differenziazione sia sostenibile e responsabile.**

Per l'ANCE, questo punto è assolutamente centrale. Le nostre imprese operano quotidianamente su scala nazionale, con attività che spesso attraversano i confini regionali. Per mantenere l'efficienza e la certezza del quadro normativo nel quale sono chiamate ad operare, è essenziale che trovino un **set di regole, procedure e standard minimi che siano chiari e soprattutto uniformi**. Se ogni Regione avesse regole totalmente diverse si creerebbe un **quadro normativo ambiguo e disomogeneo**, influendo negativamente sulla **competitività complessiva** del sistema imprenditoriale.

Tuttavia, analizzando i LEP come definiti nei diversi ambiti di materia emerge abbastanza chiaramente che hanno nature diverse. In particolare, per quelli che non sono immediatamente misurabili e che non si traducono in servizi o prestazioni amministrative dirette, **non è sempre chiaro quale sia la soglia minima uniforme garantita**.

Questa ambiguità rischia di creare incertezza sulla modalità con cui la potestà normativa delle Regioni possa poi esplicarsi al di sopra di tale soglia uniforme. Di conseguenza, **si pone il rischio di generare un maggiore contenzioso tra Stato e Regioni**, compromettendo il rapporto tra la definizione dei LEP e l'attuale riparto di competenze.

Pur condividendo il percorso normativo intrapreso sollecitiamo in questa sede la massima cautela anche considerando che alcuni dei richiami normativi che il legislatore mira a far assurgere a LEP andrebbero, ad esempio, rivisti e aggiornati prima della loro cristallizzazione. Rendere rigidi

standard normativi statali rischia di pregiudicare l'adattamento regionale. Suggeriamo di ridurre la quantità di LEP in alcuni ambiti, privilegiando la definizione di standard chiari, essenziali e misurabili.

Di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni è la determinazione dei LEP nella materia del **governo del territorio** che ricomprende l'urbanistica e l'edilizia.

Questa materia soffre da anni di una **forte arretratezza normativa** (*la Legge urbanistica nazionale è del 1942, il Decreto ministeriale sugli standard urbanistici è del 1968, ecc.*) e di un **alto tasso di conflittualità fra Stato e Regioni** per i non chiari confini delle rispettive competenze (*25 leggi regionali in materia dichiarate incostituzionali tra il 2021 e il 2025*).

È corretto andare a definire in questa materia dei livelli minimi delle prestazioni della pubblica amministrazione per **garantire uniformità sul territorio nazionale**, così che l'operatore economico non si trovi di fronte a regole completamente differenti da un luogo ad un altro.

Nello stesso tempo la disciplina sia urbanistica che edilizia deve tenere conto delle specificità e capacità dei singoli territori regionali di poter **intraprendere percorsi differenziati funzionali allo sviluppo del proprio territorio**.

Dall'esame degli articoli dedicati al governo del territorio (articoli 17-20) ne emerge un **quadro dei criteri direttivi** per la futura definizione dei LEP in alcuni casi non sorretto da certezza e chiarezza che richiede – a giudizio dell'Ance – una **maggior riflessione**.

In particolare, si riportano alcuni aspetti:

- ✓ **pianificazione urbanistica** – si ritiene che i LEP non dovranno riguardare i contenuti dei piani urbanistici comunali come previsto dal criterio direttivo dell'art. 18 in base al quale dovrà essere garantita *l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica su tutto il territorio nazionale*. Le Regioni, infatti, nell'esercizio dei propri poteri in materia, hanno previsto **strumenti urbanistici anche molto differenti** tra loro sotto il profilo della struttura e dei contenuti. In Piemonte, ad esempio, c'è il Piano regolatore generale, mentre in Lombardia c'è il Piano di governo del territorio e in Toscana uno strumento composto da due atti, il Piano strutturale e il Piano operativo.
I LEP dovranno riguardare principalmente gli obblighi in capo all'amministrazione di garantire agli interessati un procedimento amministrativo sorretto da una serie di garanzie (es. *durata massima di un procedimento; individuazione di un responsabile nel procedimento; partecipazione e accesso alla documentazione ecc.*);
- ✓ **standard urbanistici** – non possono essere considerati LEP se non interviene una riforma **del DM 1444/1968** che oggi appare **del tutto anacronistico e inadeguato** rispetto anche alle indicazioni internazionali ed europee circa lo sviluppo urbano basato sulla rigenerazione e sul recupero/riuso del patrimonio esistente. Occorre inoltre **garantire flessibilità alle Regioni** per andare incontro alle esigenze peculiari dello sviluppo di ciascun territorio;
- ✓ **attività edilizia** – in questo ambito, caratterizzato da un **quadro legislativo estremamente frammentario e incoerente** (*dal 2001 ad oggi sono intervenute una pluralità di modifiche puntuali al Testo Unico Edilizia*), occorre **identificare in modo più chiaro quali prestazioni e servizi minimi** devono essere garantiti dalla pubblica amministrazione. Ad es. il DDL all'articolo 19 prevede un principio in base al quale devono essere garantiti *"criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative*

del carico urbanistico". In questo caso non è chiara quale sia la prestazione minima da garantire (es. maggiori agevolazioni per i cambi?) e quale sia il destinatario della tutela (es. ossia il privato/l'operatore o l'intera collettività?). Inoltre, risulta molto difficile definire, in assenza di una specifica normativa, cosa si possa intendere per "variazioni significative" del carico urbanistico.

È fondamentale quindi, come auspicato dall'Ance, **arrivare ad una disciplina urbanistica ed edilizia che sia sorretta da regole certe e chiare** per garantire un sistema favorevole agli investimenti per lo sviluppo delle nostre città, con tutti i conseguenti effetti economici e occupazionali.

Peraltro, **i medesimi criteri direttivi per i LEP dell'attività edilizia sono elencati anche nel testo del disegno di legge delega per l'adozione del "Codice dell'edilizia e delle costruzioni"**, come entrato nel Consiglio dei ministri dello scorso 4 dicembre che lo ha approvato. A maggior ragione si ritiene necessaria una **valutazione particolarmente attenta delle ricadute concrete che la definizione dei LEP potrà avere sul settore dell'edilizia**.

Per quanto riguarda, invece, **le previsioni relative alla tutela dell'ambiente e all'economia circolare** si condivide l'importanza di definire dei livelli essenziali di prestazione, ma si evidenzia come **non sia sufficiente prendere a riferimento solo il Codice dell'ambiente**.

In questi anni, infatti, sono intervenuti numerosi provvedimenti normativi e para-normativi che hanno contribuito a definire in modo puntuale contenuti, condizioni operative e requisiti tecnici relativi ad aspetti centrali del **permitting ambientale, della gestione dei rifiuti e dei processi di economia circolare**, di cui è necessario tenere conto.

Con riferimento, poi, a quanto previsto nel DDL **in materia di bonifiche**, l'Ance condivide pienamente la necessità di definire misure e obiettivi su base territoriale, volti a favorire la bonifica dei siti inquinati e la rigenerazione dei suoli degradati.

L'attuale procedura, infatti, è caratterizzata da un **livello di complessità, tempistiche e costi tali da compromettere l'effettiva realizzazione di questi interventi**, come ampiamente dimostrato dall'esperienza di questi anni.

In tale contesto, quindi, **appare senza dubbio importante definire dei livelli minimi di prestazione** funzionali a garantire standard minimi uniformi di tutela ambientale e di recupero del territorio.

In questo processo, però, **si dovrà tenere conto di quanto recentemente stabilito a livello europeo con la Direttiva** sul monitoraggio del suolo, ossia che **la disciplina sulle bonifiche si deve basare su un approccio graduale e sul concetto di rischio**.

La direttiva, infatti, prevede che gli **interventi di bonifica** siano **calibrati** in funzione delle specifiche **caratteristiche del sito, del livello e della tipologia di contaminazione, nonché del rischio effettivo** per la salute umana e per l'ambiente, evitando approcci standardizzati e uniformi non proporzionali alle **condizioni concrete**.

L'obiettivo che si pone la Direttiva è quello di **mantenere a livelli accettabili i rischi per la salute umana e per l'ambiente, tenendo conto dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica** a lungo termine delle diverse opzioni disponibili.

Si tratta di **principi fondamentali ed innovativi**, che l'Italia dovrà recepire entro il 2028 e **dai quali, quindi, non si potrà prescindere nella definizione dei LEP in materia di bonifiche**.

VALUTAZIONI E PROPOSTE SUI SINGOLI CRITERI DIRETTIVI

- (ART. 18)** Con riferimento alla materia del **governo del territorio**, l'art. 18 contiene i **principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP** nell'ambito della **pianificazione urbanistica e paesaggistica**.
- In particolare, si prevede che il Governo eserciti la delega in queste funzioni determinando le misure finalizzate a garantire:
- a) **l'ordinato assetto del territorio**;
 - b) **l'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli**, al fine di renderli compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
 - c) **l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica** su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica;
 - d) **la promozione di modalità di raccordo tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica** adottati dai diversi livelli di governo;
 - e) **la promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione**, favorendo l'accesso a servizi e infrastrutture, ivi comprese le misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche a beneficio delle persone con disabilità;
 - f) **la salvaguardia dei valori paesaggistici** ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio, a favore delle comunità territoriali;
 - g) **il completamento dei processi di pianificazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale**.
- Si precisa infine che saranno **prese in considerazione le funzioni disciplinate da una serie di provvedimenti legislativi**, fra cui la **Legge urbanistica nazionale 1150/1942** e il **Codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al D.lgs. 42/2004.

Valutazione: in via preliminare si evidenzia che l'art. 18, pur rubricato *“Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla pianificazione urbanistica”*, contiene principi e criteri direttivi anche con riferimento alla pianificazione paesaggistica nonostante si tratti di attività differenti, oltretutto relative a materie distinte.

La pianificazione paesaggistica non rientra nel governo del territorio, bensì nella **tutela dei beni culturali** (è disciplinata dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Pertanto, sarebbe opportuno che tale funzione fosse **disciplinata nell'ambito dei LEP per la tutela dei beni culturali (impostazione, peraltro, seguita nel Rapporto finale del Comitato tecnico scientifico per l'individuazione dei LEP, come pubblicato nel 2023)**.

Nel merito dei criteri relativi alla pianificazione paesaggistica, si evidenzia che non appare chiara l'identificazione di quelle che dovrebbero essere le prestazioni della pubblica amministrazione e il corrispondente diritto civile e sociale che deve essere garantito, come ad esempio nel *criterio direttivo volto a garantire “la salvaguardia dei valori paesaggistici ai fini della valorizzazione del paesaggio e della promozione della conoscenza del territorio”* (art. 18, comma 1, lett. f).

Trattandosi di piani la cui approvazione avviene al termine di un procedimento amministrativo, si ritiene che **i criteri direttivi debbano essere identificati principalmente con gli obblighi in capo all'amministrazione di garantire agli interessati un procedimento amministrativo sorretto da una serie di garanzie** (*individuazione di un responsabile del procedimento; conclusione del procedimento entro il termine prefissato; accesso alla documentazione amministrativa, ecc.*), ovvero con attività di controllo volte al rispetto delle regole (come evidenziato anche nel *Rapporto finale 2024 del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni*).

Quanto ai principi e criteri direttivi sulla **pianificazione urbanistica**, si ritiene che i LEP **non dovranno riguardare i contenuti dei piani urbanistici comunali** come previsto dal criterio direttivo dell'art. 18, comma 1, lett. c), in base al quale dovrà essere garantita *“l'omogeneità dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica su tutto il territorio nazionale”*. Le Regioni, infatti, nell'esercizio dei propri poteri in materia, hanno previsto strumenti urbanistici anche molto differenti tra loro sotto il profilo della struttura e dei contenuti. In Piemonte, ad esempio, c'è il Piano regolatore generale, mentre in Lombardia c'è il Piano di governo del territorio e in Toscana uno strumento composto da due atti, il Piano strutturale e il Piano operativo.

I LEP dovranno riguardare principalmente gli **obblighi in capo all'amministrazione di garantire agli interessati un procedimento amministrativo sorretto da una serie di garanzie** (es. *durata massima di un procedimento; individuazione di un responsabile nel procedimento; partecipazione e accesso alla documentazione ecc.*) ovvero le **attività di controllo volte al rispetto delle regole urbanistiche**.

Si evidenzia, inoltre, la difficoltà nell'identificazione delle prestazioni della p.a. e dei corrispondenti diritti da garantire ad es. nel criterio della **garanzia dell'ordinato assetto del territorio** di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), nel criterio della **garanzia dell'ordinato esercizio delle attività di trasformazione dei suoli** di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) o nel criterio della **promozione di politiche di pianificazione che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della popolazione** (art. 18, comma 1, lett. e).

(ART. 19)

Sempre con riferimento alla materia del **governo del territorio**, l'art. 19 elenca i **principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'attività edilizia**. Si precisa che il Governo esercita la delega salvaguardando i livelli di semplificazione raggiunti anche attraverso le misure introdotte in attuazione del PNRR e determinando le misure finalizzate a garantire:

- 1) la **presenza di un unico punto di accesso** per la presentazione di tutte le istanze, comunicazioni, ecc.;
- 2) il **diritto a non ricevere richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della p.a.;**

- 3) l'individuazione di **requisiti minimi per l'esercizio dell'attività edilizia in comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale** o in aree nelle quali non sia stato approvato il piano attuativo previsto;
- 4) la sussistenza di **requisiti inderogabili dell'attestazione dello stato legittimo**;
- 5) la **correlazione fra categorie di interventi edilizi e titoli abilitativi** necessari alla realizzazione degli stessi;
- 6) la sussistenza di **requisiti procedurali inderogabili per l'ottenimento dei titoli abilitativi** e criteri omogenei per l'individuazione delle relative controprestazioni;
- 7) l'esecuzione di **interventi in assenza di titolo abilitativo o comunicazione**;
- 8) l'esecuzione di **interventi edilizi subordinati a comunicazione di inizio lavori**;
- 9) la sussistenza di **criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso** all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico
- 10) l'individuazione dei **requisiti tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico**;
- 11) i **criteri inderogabili relativi alle forme di vigilanza** sull'attività urbanistico ed edilizia;
- 12) l'individuazione di **tipologie uniformi di violazioni edilizie** e degli scostamenti consentiti eseguiti in corso d'opera;
- 13) l'individuazione di **parametri procedurali inderogabili per il conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria**;
- 14) la sussistenza di **requisiti edilizi inderogabili nell'ambito delle normative tecniche** per l'edilizia di fonte statale.

Si precisa infine che, al fine della determinazione dei LEP saranno prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dal **Dpr 380/2001**, nonché dall'**articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, della legge 241/1990**.

Valutazione: in questo ambito, caratterizzato da un **quadro legislativo estremamente frammentario e incoerente** (*dal 2001 ad oggi sono intervenute una pluralità di modifiche puntuali al Testo Unico Edilizia*), occorre prima di tutto **identificare in modo più chiaro quali prestazioni e servizi minimi devono essere garantiti dalla pubblica amministrazione**. Ad es. il DDL all'articolo 19 prevede un principio in base al quale devono essere garantiti *“criteri inderogabili di semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e tra categorie funzionali diverse, in assenza di variazioni significative del carico urbanistico”*. In questo caso non è chiara quale sia la prestazione minima da garantire (es. maggiori agevolazioni per i cambi?) e quale sia il destinatario della tutela (es. ossia il privato/l'operatore o l'intera collettività?). Inoltre, risulta molto difficile definire, in assenza di una specifica normativa, cosa si possa intendere per *“variazioni significative”* del carico urbanistico.

Nello stesso tempo, occorre considerare che si è in presenza di **una delle discipline a più alto tasso di conflittualità fra Stato e Regioni**, dove la Corte costituzionale ha censurato

molte norme regionali, creando una **grande incertezza operativa** a scapito di cittadini, imprese, professionisti e delle stesse pubbliche amministrazioni.

Su alcuni criteri direttivi sarebbe pertanto opportuno **verificarne maggiormente la natura alla luce anche di alcune sentenze della Corte costituzionale** che li identificano come **principi fondamentali della materia**, come ad esempio il criterio di cui all'art. 19, comma 1, lett. d) in tema di attestazione dello stato legittimo dell'edificio. La sentenza n. 217/2022 della Consulta ha infatti specificato che le norme sulla determinazione dello stato legittimo dell'immobile rappresentino un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

Ne emerge un **quadro non chiaro** con il **rischio di accentuare maggiormente i conflitti costituzionali**, piuttosto che andare nella direzione auspicata dall'Ance di arrivare ad una disciplina urbanistica ed edilizia che sia sorretta da regole certe. Solo se si riescono a definire i confini fra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni sarà possibile garantire un sistema favorevole agli investimenti per lo sviluppo delle nostre città, con tutti i conseguenti effetti economici e occupazionali.

(ART. 20)

L'art. 20, sempre in materia di **governo del territorio**, detta i principi e i criteri direttivi per la determinazione dei **LEP relativi agli standard urbanistici**. In particolare, si prevede che il Governo esercita la delega determinando le misure finalizzate a garantire, ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, **i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici** o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

Si precisa infine che a questi fini, sono prese in considerazione, in particolare, le **funzioni disciplinate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444**.

Valutazione: la determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici ed edilizi **si ritiene che debba intervenire solo dopo una riforma del DM 1444/1968**, provvedimento che – pur avendo avuto un ruolo chiave nella gestione dell'espansione urbana del dopoguerra – oggi appare del tutto **anacronistico e inadeguato rispetto alle indicazioni internazionali (Agenda 2030 ONU obiettivo 11) ed europee (consumo di suolo netto pari a zero nel 2050)** sullo **sviluppo urbano basato sulla rigenerazione e sul recupero/riuso del patrimonio esistente**.

L'impostazione “rigida” (*zonizzazioni, rapporto metri quadri/abitante, limiti alle densità, altezze e distanze fra edifici, ecc.*) **su cui si basa il DM 1444/1968** **rende difficile se non impossibile l'esecuzione di interventi di rigenerazione** che, essendo inseriti in contesti urbani “consolidati” ossia totalmente edificati, non possono rispettare tali previsioni e limiti (es. reperimento nuove aree per standard o rispetto distanze ampie), specialmente quando sono previsti aumenti di volumetria, magari autorizzati da leggi regionali specifiche. La sua **completa rivisitazione è oggi più urgente che mai** e si auspica che già all'interno del Codice dell'edilizia e delle costruzioni, oggetto del ddl delega di recente approvato dal

Consiglio dei ministri, possano trovare collocazione quantomeno le modifiche strettamente funzionali alla nuova disciplina dell'attività edilizia.

Nella determinazione dei LEP relativi agli standard urbanistici ed edili, è fondamentale inoltre che **il legislatore tenga conto, ed anzi valorizzi, la flessibilità riconosciuta alle Regioni** su queste funzioni dall'**art. 2-bis del Dpr 380/2001** (come introdotto dal DL 69/2013). Tale flessibilità è stata esercitata da alcune di esse con la previsione di normative specifiche che, in base all'**art. 2-bis, comma 1-bis** sono finalizzate proprio ad **orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati** del proprio territorio.

(ART. 30)

In materia di tutela dell'ambiente, l'**art. 30** detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle funzioni della tutela del suolo e della bonifica dei siti inquinati, chiedendo al Governo di esercitare la delega determinando le misure finalizzate, tra l'altro, a **perseguire l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero** attraverso la fissazione su base territoriale dei **limiti massimi di sfruttamento di suolo non ancora impermeabilizzato**, anche in relazione alle soglie minime di rigenerazione del suolo già impermeabilizzato.

Si precisa infine che sono prese in considerazione, in particolare, le funzioni disciplinate dalle parti seconda, quarta e sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Valutazione: l'inserimento fra i LEP di misure volte a perseguire l'obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero desta **forte perplessità** per una pluralità di motivi.

Prima di tutto si tratta di un **obiettivo** indicato in una comunicazione dalla Commissione Europea agli Stati membri, ma **privo di carattere vincolante**, tanto che nella **recente Direttiva UE n. 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo** – pubblicata lo scorso 26 novembre – sono presenti solo alcuni **principi di mitigazione del consumo di suolo senza obblighi di riduzione dello stesso a carattere vincolante**.

Inoltre, si evidenzia che la **previsione di limiti massimi di sfruttamento del suolo non ancora impermeabilizzato**:

- ✓ **non appare in linea con la definizione di LEP** come emergente dall'**art. 2, comma 1** del DDL che parla di livelli essenziali delle prestazioni, erogazioni, obblighi di dare, fare o di astensione nei confronti dei privati da parte dei pubblici poteri;
- ✓ **non tiene conto del fatto che quasi tutte le Regioni hanno già legiferato in tema di riduzione del consumo di suolo**, in alcuni casi già fissando delle **specifiche soglie massime di consumo del suolo che i piani urbanistici comunali devono rispettare** (es. Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, ecc.) con il **rischio di rimettere in discussione tutta la legislazione regionale** vigente in materia nonché **la pianificazione urbanistica comunale già approvata** in attuazione di queste regole.

(ART. 31)

L'art. 31, sempre in materia di tutela dell'ambiente, detta i principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela della biodiversità e in particolare prevede che il Governo eserciti la delega determinandole misure finalizzate, tra l'altro, a:

- **perseguire gli obiettivi di ripristino definiti dal regolamento (UE) n. 2024/1991** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024;
- **garantire un'estensione minima di aree verdi all'interno delle aree urbane fissando valori quantitativi misurabili di riqualificazione, rigenerazione e incremento del verde urbano** in accordo con il regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

Valutazione: gli obiettivi di ripristino della natura definiti dal regolamento (UE) n. 2024/1991, cd. “*Nature Restoration Law*”, pur essendo vincolanti in forza di tale provvedimento europeo, non impongono delle quote minime di aree verdi all'interno delle aree urbane, ma prevedono che gli Stati membri debbano:

- entro il 31 dicembre 2030 garantire il mantenimento della quota nazionale di spazi verdi urbani presente all'entrata in vigore del Regolamento stesso;
- dal 1° gennaio 2031 conseguire una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani.

Inoltre, si sottolinea che **le misure di ripristino** per raggiungere tali obiettivi ancora non sono definite in quanto sono rimesse dal NRL al **Piano nazionale di ripristino della natura**, ancora in corso di elaborazione.